

Disciplina delle attività di comunicazione e informazione

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle leggi 8 febbraio 1948, n. 47, n. 150 del 7 giugno 2000, del D.P.R. n. 422 del 21 settembre 2001 e della Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica 7 febbraio 2002, le attività di comunicazione e di informazione, al fine di garantire, facilitare e migliorare le relazioni fra la Comunità del territorio e l'Ente Locale.

Art. 2 Principi e finalità

1. Il Comune ispira la propria attività alla semplificazione del linguaggio, ai principi di conoscenza e di trasparenza a garanzia dei principi di accesso, pubblicità, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. Il Comune indirizza l'informazione e la comunicazione, secondo le modalità di seguito disciplinate, alla cittadinanza di Borgo San Dalmazzo ed a quanti ne abbiano interesse.
3. Nel rispetto delle norme in tema di segreto d'ufficio e di tutela della riservatezza dei dati personali, il Comune svolge le attività di comunicazione e di informazione finalizzate a:
 - a) illustrare le attività e il funzionamento dell'Ente e dei suoi organismi e promuoverne l'immagine;
 - b) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni dell'Ente e dei suoi organismi al fine di facilitarne l'applicazione;
 - c) favorire l'informazione ai cittadini relativamente agli atti ed eventualmente al percorso dei procedimenti;
 - d) favorire le conoscenze allargate e approfondite sui temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
 - e) favorire l'accesso ai servizi e promuoverne la conoscenza;
 - f) favorire i processi di semplificazione.
4. La comunicazione ed informazione pubbliche non debbono ledere la dignità o l'onore delle Istituzioni, degli Organi Comunali o delle persone, e non debbono essere oggetto di propaganda politica, partitica e/o elettorale, anche sotto formato di pubblicità a pagamento.
5. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle votazioni è sospesa l'attività di comunicazione, ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace assolvimento delle funzioni comunali.

Art. 3 Strumenti

1. Le attività di informazione e comunicazione possono essere effettuate con ogni mezzo previsto dalla legge per la diffusione dei messaggi, ivi comprese la strumentazione grafico-editoriale e quella informatica e/o multimediale.
2. In particolare il Comune può attuare le attività di informazione e comunicazione mediante:
 - formazione di comunicati, realizzazione e/o partecipazione a programmi radiotelevisivi, organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa, inerenti l'attività dell'Amministrazione, del suo vertice istituzionale, nonché quella di informazione, promozione, lancio dei servizi e promozione dell'immagine della Città;
 - realizzazione di un notiziario periodico stampato e/o informatico;
 - realizzazione di newsletter istituzionale e altri prodotti editoriali;
 - siti internet, uffici o sportelli dedicati ed ogni altro mezzo e/o struttura consentita dalla legge;

Art. 4 Programmi radiotelevisivi

1. La comunicazione-informazione eventualmente esercitata attraverso la partecipazione a programmi radiotelevisivi realizzati con spese imputate a carico del bilancio comunale nell'ambito delle risorse assegnate all'attività di comunicazione istituzionale, è limitata ad aspetti squisitamente istituzionali, con esclusione di commenti e giudizi che possano essere considerati di parte.
2. Tale forma di comunicazione, che appartiene propriamente all'alveo della comunicazione istituzionale, va esplicitata nell'enunciazione di fatti ed eventi in funzione di rendere la collettività consapevole e compartecipe dell'azione amministrativa, e non va confusa con la comunicazione politica.
3. In tali contesti la divulgazione di atti e provvedimenti adottati dall'assemblea consiliare, dall'esecutivo e dall'apparato burocratico dell'ente è condotta in tono imparziale ed asettico, secondo i canoni propri della comunicazione istituzionale, sicché non è previsto l'intervento in contraddittorio dei gruppi consiliari presenti nell'assemblea.

Art. 5 Incontri con gli organi di stampa

1. Il Comune può attuare lo svolgimento, con periodicità adeguata all'attualità ed all'entità delle informazioni che si intendono divulgare, di incontri con gli organi di stampa.
2. In tale contesto i componenti della Giunta Comunale, i funzionari del Comune ed altri soggetti titolari di incarichi formalmente conferiti dall'Ente illustrano atti, provvedimenti ed iniziative attuate o progettate.

Art. 6 Periodico comunale

1. Il Comune può dotarsi in proprietà, previa deliberazione della Giunta Comunale, di un notiziario periodico stampato.
2. Il periodico, edito dal Comune, deve riportare, in testata, la dicitura "Notiziario del Comune di Borgo San Dalmazzo". La sua denominazione ed ogni successiva variazione sono stabilite dalla Giunta.
3. Il Sindaco è il legale rappresentante della proprietà del periodico.
4. Il periodico è distribuito gratuitamente presso tutti i recapiti postali del territorio e messo a disposizione, presso gli Uffici Comunali, di coloro che ne fanno richiesta.

Art. 7 Contenuti del periodico

1. Il periodico informa la Città, con linguaggio semplice e chiaro, sulle attività dell'Ente, dei suoi organi, nonché sui servizi comunali e le opportunità offerte. Può inoltre informare la Cittadinanza su fatti od eventi d'interesse locale e/o sui temi di rilevante interesse pubblico e sociale.
2. Il periodico contiene:
 - a) Amministrazione
 - L'editoriale del sindaco.
 - Eventuali comunicazioni ed interventi degli assessori in ordine alla propria attività.
 - Notizie riguardanti i servizi, gli uffici e le loro attività, le opere comunali ed in genere le decisioni ed iniziative assunte dal Comune;
 - Eventuali comunicazioni alla Cittadinanza su fatti od eventi d'interesse locale e/o sui temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
 - Una pagina (facciata) di ogni numero è destinata ai Gruppi Consiliari, ed è ripartita in misura uguale a ciascuno di essi. Tale spazio è utilizzato per l'esposizione di iniziative e/o posizioni assunte dai Gruppi in ordine alla vita amministrativa cittadina.

Il Comitato di Redazione stabilisce le caratteristiche tecniche cui devono conformarsi gli scritti, le immagini e/o fotografie, nonché i termini per la loro consegna. Eventuale spazio lasciato libero è occupato con altre notizie.

b) Cittadinanza

Eventuali notizie relative all'attività ed agli avvenimenti d'interesse locale di cui sono protagonisti e/o promotori i cittadini di Borgo San Dalmazzo.

3. Il periodico può contenere pubblicità e/o sponsorizzazioni, nel limite del 30%, per ridurre i costi di realizzazione ed invio nel rispetto delle relative norme.

Art. 8 Direttore Responsabile

1. Il notiziario deve avere un Direttore Responsabile in possesso dei requisiti per la relativa nomina.

2. Il Direttore Responsabile svolge le funzioni ed assume le responsabilità come definite dalle leggi sulla stampa.

Art. 9 Comitato di Redazione

1. La redazione ed edizione del notiziario sono curate dal Comitato di Redazione composto dal Sindaco, che lo presiede in quanto legale rappresentante della proprietà, dal Direttore Responsabile del periodico e, qualora l'Ente ne sia dotato, dal Responsabile del Servizio per la Comunicazione Istituzionale.

2. Il Comitato:

- programma e cura la pubblicazione di ciascun numero;
- è garante della completezza dell'informazione;
- verifica la rispondenza dei contenuti con le norme di legge e quelle del presente regolamento;
- propone l'edizione di numeri speciali, previo parere della Giunta Comunale e la presenza di idonea copertura finanziaria.
- formula ogni indicazione utile al perseguimento delle finalità elencate all'art. 2 comma 3.

Art. 10 Gestione del periodico

1. La composizione, la stampa, la distribuzione del periodico e la raccolta pubblicitaria possono essere affidate, anche disgiuntamente, ad operatori economici.

Art. 11 Comunicazione interna

1. Il Comune, al fine di perseguire obiettivi di miglioramento della qualità dei propri servizi, attua la comunicazione all'interno della propria struttura facendo un uso intenso delle tecnologie informatiche e delle banche-dati e stimolando un'ampia ed efficace circolazione delle informazioni inerenti le attività, i processi lavorativi e i relativi aggiornamenti.

Art. 12 Strutture

1. Il Comune definisce nell'ambito del proprio ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione.

Art. 13 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla legislazione in materia.

2. E' abrogata ogni disposizione contenuta in atti e regolamenti comunali in contrasto con quelle stabilite nel presente Regolamento.